

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4798 del 02/09/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE DET-AMB-2024-5589 del 14/10/2024 E CONTESTUALE RILASCIO DI NUOVA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI BETTOLA (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - USI: OCCUPAZIONE FINALIZZATA A SERVIZI PUBBLICI E SPORTIVI - RICHIEDENTE: COMUNE DI BETTOLA - PRATICA: 14886/2024 - PROCEDIMENTO: PC24T0020
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4994 del 01/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno due SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – ATTO DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE DET-AMB-2024-5589 del 14/10/2024 E CONTESTUALE RILASCIO DI NUOVA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI BETTOLA (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - USI: OCCUPAZIONE FINALIZZATA A SERVIZI PUBBLICI E SPORTIVI - RICHIEDENTE: COMUNE DI BETTOLA - PRATICA: 14886/2024 - PROCEDIMENTO: PC24T0020.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.* *Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;*
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale,* la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia;*

PREMESSO che:

- il Comune di Bettola con nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 61949 in data 03/04/2024 (integrata con nota assunta al protocollo ARPAE n. 81969 in data 06/05/2024), aveva chiesto concessione per l’occupazione di area demaniale ubicata in sponda destra del Torrente Nure, in Comune di Bettola (PC), identificata catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al foglio 72, mappali 276, 277, 640, 280 e 287 per usi pubblici connessi al centro sportivo;

- svolta l'istruttoria, con avvenuta pubblicazione sul BURER n. 271 del 14/08/2024 la competente Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con nota del 25/07/2024 prot. ARPAE n. 136666, per tutti i citati mappali, aveva rilasciato un nulla osta con validità di massimo di 2 anni e con la condizione di redigere una relazione di compatibilità idraulica entro 6 mesi oltre al piano di protezione civile;
- successivamente nell'ambito dell'istruttoria tecnica, si è accertato che buona parte dell'area richiesta è stata oggetto di decreto di classifica appartenendo al Demanio Patrimoniale dello Stato (scheda PCB0396) conseguentemente per la sola area demaniale identificata catastalmente al foglio 72, fronte mappale 277/p, per uso verde, strada e parcheggi pubblici era stato rilasciato atto di concessione DET-AMB-2024-5589 del 14/10/2024;
- in data 19/03/2025 (prot. ARPAE n. 52008) il Comune di Bettola ha inviato studio idraulico, conformemente a quanto prescritto nel Nulla Osta rilasciato;
- l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 18/06/2025 (assunta al prot ARPAE n. 109881), aveva espresso parere idraulico condizionato per la realizzazione di nuova struttura pressostatica per campo sportivo in parte ricadente in area del demanio pubblico dello stato di cui a scheda patrimoniale PCBO396, richiedendo anche l'adozione di misure di sicurezza da inserire in un aggiornamento del piano di protezione civile;
- in data 23/02/2026 (con nota registrata al PG/2026/33684) l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna, ha trasmesso decreto di sdemanializzazione (prot. n 435 del 15/01/2026) relativo ai mappali N.C.T. del precitato Comune al foglio 72, mappali 276, 277, 640, 280 e 287;
- infine il Comune di Bettola ha inviato il piano di protezione civile adeguato (nota assunta al prot. ARPAE n. 86735);

RICHIAMATA la determinazione n. DET-AMB-2024-5589 del 14/10/2024 con la quale è stata rilasciata per anni 2 anni (a partire della data di adozione del provvedimento di concessione), al Comune di Bettola, c.f. e P.iva: 00220720338, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 3.156 mq del Torrente Nure nel Comune di Bettola (PC), ad uso verde, strada e parcheggi pubblici, individuata al foglio 72, fronte parte del mappale 277 N.C.T. del Comune di Bettola (PC);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 06/03/2026 e registrata al PG/2026/42853 del 06/03/2026 (integrata con successiva nota pervenuta in data 23/04/2027 e registrata al PG/2026/74237 del 23/04/2026), con cui Comune di Bettola, c.f. e P.iva: 00220720338, ha presentato domanda di variante della succitata Determinazione n. DET-AMB-2024-5589 del 14/10/2024 (e cioè ha chiesto di poter integrare la concessione in parola con l'occupazione dell'area demaniale identificata catastalmente al foglio 72, particelle 276, 277, 280, 287, 640, per usi connessi al centro sportivo comunale esistente con realizzazione di pressostruttura (comprensiva di sistemi di illuminazione, marciapiedi e arredi funzionali), area gioco bimbi attrezzata, porzione di campo da calcio, da tennis e da calcetto con relative recinzioni perimetrali);

VISTO il parere espresso dall' Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (nota registrata al PG/2026/122659 del 06/07/2026), riferito all'intera area oggetto di concessione, comprendente cioè sia le particelle già in concessione che quelle oggetto della presente istanza di variante;

DATO ATTO che la pubblicazione è avvenuta sul BURERT n. 271 del 14/08/2024, tale pubblicazione si ritiene valida ed efficace anche per la presente istanza di variante, non essendo intervenute modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova pubblicazione;

CONSIDERATO che la concessione vigente (n. DET-AMB-2024-5589) è in scadenza ad ottobre 2026 e che, sia al fine di garantire una gestione unitaria e coerente del bene demaniale sia per ragioni di economicità procedurale, si valuta opportuno far decadere la precitata concessione n. 5589/2024 e

procedere al contestuale rilascio di un nuovo provvedimento concessorio onnicomprensivo (che ricomprenda cioè sia le aree già in uso che quelle oggetto della nuova richiesta);

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO parere favorevole espresso dall' Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (nota registrata al PG/2026/122659 del 06/07/2026), che ha dettato le prescrizioni che vengono allegate al disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO inoltre che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di dichiarare la decadenza con efficacia immediata dell'atto concessorio n. DET-AMB-2024-5589 del 14/10/2024 con validità per un periodo transitorio di anni 2 (due) a partire dalla data di adozione dell'atto medesimo e concernente l'occupazione di area demaniale di circa mq 3.156 di superficie, per uso verde, strada e parcheggi pubblici, ubicata in Comune di Bettola (PC), in Località Centro Sportivo, in sponda destra del Torrente Nure ed identificata al N.C.T. del precitato Comune al foglio 72, fronte parte del mappale 277 (procedimento PC24T0020)

in quanto l'occupazione dell'area demaniale sentita con la suddetta Determinazione sarà oggetto, di contestuale atto, di rilascio concessione, con ampliamento della superficie demaniale già assentita;

2. di concedere al Comune di Bettola (c.f. 00220720338) la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua torrente Nure, di mq 14.532 sita in Centro Sportivo, in Comune di Bettola (PC), catastalmente identificata al foglio 72, particelle 276, 277, 640, 280 e 287 e a fronte di parte della particella 277 per usi vari connessi al centro sportivo comunale esistente [parcheggi, viabilità (comprensiva di sistemi di illuminazione, marciapiedi e arredi funzionali), area gioco bimbi attrezzata, porzione di campo da calcio, da tennis e da calcetto con relative recinzioni perimetrali], procedimento PC24T0020;

3. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2044**;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/08/2026 (PG/2026/146647 del 10/08/2026);

5. di dare atto che il concessionario è esentato dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009;

6. di dare atto che il concessionario è esentato dal pagamento del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n 2/2015;

7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

8. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m.i.;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, titolare dell’Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli Area Demanio Idrico Sezione territoriale Ovest e che e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l’interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all’Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all’Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell’art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Comune di Bettola, c.f. 00220720338 (cod. pratica PC24T0020).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua T. Nure sponda destra, individuata al N.C.T. del Comune di Bettola (PC) al foglio 72, mappali 276, 277, 640, 280 e 287 e fronte parte del mappale, come da elaborato planimetrico allegato;
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a 14.532 m², è destinata a usi vari connessi al centro sportivo comunale esistente (parcheggi, viabilità (comprensiva di sistemi di illuminazione, marciapiedi e arredi funzionali), area gioco bimbi attrezzata, porzione di campo da calcio, da tennis e da calcetto con relative recinzioni perimetrali).

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2044.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi.

ARTICOLO 3 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi

del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

ARTICOLO 4 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 5 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio

consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali

prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie le prescrizioni contenute nei pareri idraulici rilasciati dalla "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza" assunti al prot. ARPAE n. 136666 del 25/07/2024, al prot. ARPAE n. 109881 del 18/06/2025 e al prot. ARPAE n. 122659 del 06/07/2026, allegati al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e [ss.mm.ii.](#)

Planimetria



SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

ARPAE-SAC Piacenza

aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.

COMUNE DI BETTOLA

protocollo@pec.comune.bettola.pc.it

Oggetto: L.R. n. 7/2004 - D EMANIO I DRICO S UOLI - Pratica 14886/2024 - Procedimento PC24T0020 - Richiesta di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Nure in Comune di Bettola (PC), per usi vari connessi al centro sportivo comunale esistente. *Parere idraulico.*

- Premesso che:

ARPAE-SAC di Piacenza ha inviato la nota assunta al protocollo dello scrivente Ufficio Territoriale al n. 41477 del 24/06/2024, relativa alla richiesta concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Nure in Comune di Bettola (PC) da parte del Comune di Bettola medesimo, per usi vari connessi al centro sportivo comunale esistente, su terreni demaniali identificati al N.C.T. del Comune di Bettola (PC) in sponda destra del Torrente Nure al foglio 2, mappali 267, 277, 640, 280 e 287 e fronte 277/p., e l'allegata documentazione

- Visti:

- il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza;
- il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) come modificato dal progetto di variante del PAI, approvato con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3 del 19 gennaio 2023;
- il Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

- Esaminata l'allegata documentazione alla richiesta di concessione dell'area;

- Considerato che:

- il Torrente Nure, iscritto al n. 102, nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza in base al R.D. n. 8285 del 13 maggio 1937;
- l'area richiesta in concessione si configura come terrazzo alluvionale emerso del T. Nure, non più soggetto alle acque di piena ordinaria;
- la collocazione è tale da rendere i terreni non direttamente interferenti con piene ordinarie;
- l'utilizzo richiesto non pregiudica, al momento, il regime del corso d'acqua di cui trattasi;

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif. 650.20					Fasc.	2024	151	9

- l'area richiesta in concessione ricade in zona caratterizzata da pericolosità di tipo P2 e P3 pericolosità media e elevata, in base al P.G.R.A. ossia area allagabile con scenario poco frequente e frequente; R4, rischio molto elevato.
- l'area richiesta ricade in fascia A, in base al P.A.I.
- con autodichiarazione di occupazione pregressa il Sindaco del Comune di Bettola dichiara all'allegato N. 6 che *"l'area demaniale in oggetto identificata ai mappali 276, 277, 640, (parte ex 279), 280, 287 del foglio 72 nel CT è occupata dal Comune di Bettola fin dagli anni 1980: concessione Ufficio del Registro di Piacenza rep. N. 5094 del 15/10/1982 (richieste a partire dal 1971 - Intendenza di Finanza di Piacenza nota 8363/82 rep 2° Dem. Del 27/04/1982), sempre ad uso centro sportivo, parte parcheggio e viabilità parte aree sportive"*.

si esprime,

NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Nure in Comune di Bettola (PC) da parte del Comune di Bettola medesimo, per usi vari connessi al centro sportivo comunale esistente, su terreni demaniali identificati al N.C.T. del Comune di Bettola (PC) in sponda destra del Torrente Nure al foglio 2, mappali 267, 277, 640, 280 e 287 e fronte 277/p., per un periodo transitorio non superiore a 2 (due) anni alle seguenti condizioni:

- 1) nelle more della presentazione di uno studio idraulico a firma di professionista abilitato, redatto tenendo conto, tra l'altro, dell'evento alluvionale del 2015, della variante al P.A.I. in data gennaio 2023 e del relativo aggiornamento del P.G.R.A., con valutazione del rischio da presentarsi entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio della concessione, pena la decadenza della concessione per il sopra menzionato periodo transitorio di 2 (due) anni;
- 2) entro il predetto termine di 2 (due) anni dovrà essere adeguato il piano di protezione civile comunale in maniera tale da tener conto degli scenari e della valutazione del rischio idraulico;
- 3) in presenza di allertamento per rischio idraulico il Sindaco dovrà adottare ogni misura necessaria per evitare la presenza di persone e cose sia nell'impianto sportivo che nelle relative adiacenze di viabilità e sosta, confinati con l'alveo del T. Nure e del Rio Pianazze/Farnese;
- 4) in ogni caso eventuali interventi di trasformazione e/o adeguamento delle strutture sportive dovrà essere assoggettato a nuove richieste di autorizzazione/nulla osta idraulico o concessione qualora ricorreressero le relative condizioni;
- 5) il concessionario non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, in particolare con la costruzione di opere di difesa artificiale delle sponde mediante materiale pietroso o con piantumazione di alberi e cespugli.
- 6) È fatto obbligo al concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza.
- 7) Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità.
- 8) Il presente Nulla Osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m. e i. e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i, qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Ufficio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere

idrauliche e relative pertinenze: in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 m. La scrivente Agenzia, pertanto, si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla competente Autorità idraulica.

- 9) L'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo la stessa pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
- 10) Le aree da utilizzarsi non dovranno in alcun modo ricadere all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua.
- 11) Il Concessionario è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, il Concessionario è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del Concessionario ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela della incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto del presente nulla osta.
- 12) Fanno carico al concessionario tutte le azioni ed opere che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:
 - la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
 - la conservazione dei beni concessi;
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.)in quanto la sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area) è a totale carico del Concessionario; questo Ufficio non entra nel merito delle modalità che vorrà mettere in atto per assicurarla.
- 13) È vietato collocare sulle aree concesse strutture seppure a carattere precario, arredi o qualunque altra cosa che possa essere spostata dalle acque durante eventuali straripamenti del corso d'acqua;
- 14) Gli usi concessi non devono aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli concessi.
- 15) Qualora il Concessionario intenda eseguire opere di manutenzione straordinaria, in specie in caso di occupazione dell'area del corso d'acqua, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Ufficio.

Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta; compresi, dunque, anche i danni che, a seguito di eventuali alluvionali, potessero essere arrecati a persone, beni, strutture e quant'altro presente nell'area in concessione.

Cordiali saluti

Cristian Ferrarini
firmato digitalmente



Stralcio da Istruttoria Arpa



Stralcio da Istruttoria Arpa

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

COMUNE DI BETTOLA

protocollo@pec.comune.bettola.pc.it

ALLA AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Emilia-Romagna

Servizi Territoriali Bologna 2

P.zza Malpighi, 19 - 40123 - Bologna

dre_EmilRomagna@pce.agenziademania.it

ARPAE-SAC Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Richiesta di realizzazione di struttura pressostatica del campo da gioco a cinque in via Martiri della Resistenza presso il Centro Sportivo Comunale di Bettola. Parere idraulico.

Premesso che:

- il Comune di Bettola con nota ns. prot. n. 28166 del 06/05/2024 ha chiesto di poter realizzare una nuova struttura pressostatica di copertura del campo sportivo sito in via Martiri della Resistenza nel Comune di Bettola (PC);
- l'Ufficio Territoriale scrivente con nota ns. prot. n. 35544 del 04/06/2024 ha chiesto al Comune di valutare l'opportunità di elaborare un progetto di maggior dettaglio corredato da tutta la documentazione necessaria anche ai fini della valutazione dei rischi e della compatibilità idraulica, secondo quanto disposto dalla vigente disciplina di PGRA, PAI e PTCP;
- il Comune di Bettola con nota ns. prot. n. 36613 del 22/05/2025 ha ripresentato il progetto corredando la pratica con:
 - o uno studio idraulico e la valutazione dell'incidenza della nuova struttura in caso di fenomeni di piena;
 - o le misure preventive e compensative in caso di allerta idraulica e/o idrogeologica;

Visti:

- il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza;

Via Santa Franca 38
29121 Piacenzatel 0523 308 711
fax 0523 308 716Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/		INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
/		Classif. 650.20					Fasc.	2025	58	9



- il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) come modificato dal progetto di variante del PAI, approvato con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3 del 19 gennaio 2023;
 - il Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).
- Esaminata l'allegata documentazione all'istanza per l'ottenimento del nulla osta idraulico per la realizzazione della nuova struttura pressostatica di copertura del campo sportivo sito in via Martiri della Resistenza nel Comune di Bettola (PC) ed in particolare la Relazione tecnica generale, lo Studio idraulico (relazione idraulica – rilievo aerofotogrammetrico – sezioni e planimetrie con simulazione piene e allagamenti) e gli Elaborati grafici;
- Considerato che:
- l'area su cui insiste l'intervento in oggetto, a parziale modifica dello stato dei luoghi del Centro Sportivo ricadente in parte su terreno demaniale già concessionato, è identificato al NCT del Comune di Bettola in parte al fg. 72 mapp.li 640 e 277 di proprietà del Demanio dello Stato e in parte al fg. 72 mapp.li 288, 326 e 328 di proprietà del Comune di Bettola;
 - le modifiche di progetto comportano inevitabilmente una variazione dello stato concessionato e quindi della concessione stessa;
 - l'area in esame si configura come terrazzo alluvionale emerso del T. Nure, non più soggetto alle acque di piena ordinaria;
 - la collocazione è tale da rendere l'area non direttamente interferente con le piene ordinarie;
 - l'utilizzo richiesto non pregiudica, al momento, il regime del corso d'acqua di cui trattasi;
 - l'area in esame ricade in zona caratterizzata, in base alla pericolosità, come area allagabile con scenario poco frequente P2 e rischio molto elevato R4 in base al PGRA, nonché in Fascia A in base al PAI;
 - dalle risultanze dello studio idraulico e quindi dalla conseguente valutazione del rischio si rileva che le modifiche di progetto – tra l'altro di carattere stagionale – non alterano in maniera apprezzabile i tiranti, i volumi di laminazione e le velocità di deflusso in caso di allagamento dell'area, tali da ritenere sostanzialmente trascurabile l'aggravio di rischio;
 - il progetto prevede misure di allertamento, prevenzione ed evacuazione in caso di innalzamenti idrometrici o rilevazione di criticità idraulico-idrogeologiche anche solo potenziali (allertamento acustico sonoro nel campo da gioco coperto, evacuazione dei fruitori dell'impianto sportivo, chiusura delle sbarre di accesso alle aree sportive e alla viabilità comunale adiacente, parcheggi compresi);
 - le suddette misure, allo stato attuale inesistenti, sono da ritenersi funzionali a tutto il complesso sportivo comunale e quindi tali da generare una configurazione migliorativa rispetto a quella già precedentemente concessionata, in termini di riduzione del rischio;
 - il progetto prevede, altresì, l'aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile del Comune di Bettola / Unione Valnure Valchero in rapporto alla nuova

configurazione dell'impianto sportivo ed alla gestione delle misure previste di allertamento, prevenzione ed evacuazione
si esprime,

NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di realizzazione della nuova struttura pressostatica di copertura del campo sportivo sito in via Martiri della Resistenza nel Comune di Bettola (PC) su terreno già in concessione al Comune come aree demaniali del T. Nure, per usi vari connessi al centro sportivo comunale esistente, secondo le prescrizioni di natura idraulica derivanti dal nulla osta alla concessione, nonché le seguenti:

- 1) la copertura del campo sportivo di Bettola (attualmente campo da calcetto), da realizzarsi con struttura pressostatica autoportante con carattere di temporaneità nel periodo dal 1° novembre al 28 febbraio dovrà essere facilmente amovibile senza l'impiego di volumi permanenti;
- 2) il gruppo di mantenimento in pressione della struttura dovrà essere sopraelevato rispetto al livello di tirante idrico con tempo di ritorno di 200 anni previsto dallo studio allegato, aumentato di adeguato franco di sicurezza pari ad almeno 0,50 m; inoltre dovranno essere previste modalità di esecuzione atte ad evitare la depressurizzazione, ovvero lo sgonfiaggio, della copertura in caso di allagamento delle aree;
- 3) dovranno essere adottati accorgimenti tecnici ed esecutivi affinché sia garantita la presenza di adeguata illuminazione e di energia elettrica anche in caso di allagamento delle aree secondo gli scenari previsti dallo studio idraulico;
- 4) È fatto obbligo al richiedente di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza.
- 5) qualora il Comune intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia la presente autorizzazione idraulica, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente Ufficio Territoriale;
- 6) Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità.
- 7) l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico e generale interesse, si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione di tutti i lavori all'uopo necessari, nei modi e tempi prescritti dalla competente Autorità idraulica
- 8) L'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo la stessa pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
- 9) Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari

affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.

- 10) il Concessionario è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla-osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'area. In particolare, il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del richiedente ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela della incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto del presente nulla-osta. A questo proposito si richiamano le misure di sicurezza in fase previsionale e di evento riportate nella Relazione allegata:

✓ *misure preventive (fase previsionale)*

- *in caso di Allerta Gialla o superiore per criticità idraulica e/o idrogeologica nelle zone G1 e G2 dovranno essere annullate le prenotazioni per il giorno di allerta e attivate le misure di inaccessibilità all'impianto sportivo nonché alla strada e al parcheggio in fregio al Torrente Nure;*
- *il Sindaco dovrà formulare istanza ad Arpae-Simc e Centro Operativo Regionale di Questa Agenzia (e per conoscenza a questo U.T.), ai fini dell'acquisizione dei messaggi di Allertamento in caso di superamento della soglia gialla e arancione rilevato all'idrometro di Farini;*

✓ *misure compensative (Fase di Evento non previsto, qualora non sia vigente un'allerta gialla o superiore)*

- *in caso di superamento della soglia Gialla rilevata dall'idrometro di Farini, il Sindaco o il soggetto da Lui delegato dovrà far evacuare gli eventuali fruitori presenti nel complesso sportivo e attivare la chiusura delle sbarre poste sui varchi di accesso alle aree sportive;*
- *all'interno del Centro Sportivo dovrà essere posizionata idonea segnaletica esplicativa (cartelli) al fine di informare gli utenti sulle procedure di allerta ed evacuazione.*
- *Il centro sportivo sarà dotato di idonea segnaletica luminosa (lampeggianti) e acustica (allarmi sonori) per avvertire gli utenti della situazione di emergenza.*

Tali misure dovranno essere recepite nel Piano di Protezione Civile Comunale prima dell'inizio dell'utilizzo della nuova struttura, pena la decadenza dell'efficacia del presente parere, ovvero della concessione.

- 11) Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta; compresi, dunque, anche i danni che, a seguito di eventuali

alluvionali, potessero essere arrecati a persone, beni, strutture e quant'altro presente nell'area in concessione.

Al fine di consentire a questo Ufficio Territoriale la possibilità di avere un ulteriore punto di monitoraggio in corso di evento, qualora possibile nel rispetto della tutela della riservatezza, si chiede cortesemente di fornire l'accesso al sistema di videosorveglianza posto nei pressi del ponte sul T. Nure a Bettola.

Infine, nel ritenere che sussistano i presupposti per l'aggiornamento ed il rinnovo della concessione demaniale in essere (che potrà assumere carattere ordinario), per effetto delle modifiche di progetto, il presente parere idraulico trasmesso alla competente Arpa-Sac dovrà ritenersi efficace anche ai fini dell'istanza di concessione.

Cordiali saluti

Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GR

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.
ARPAE-SAC Piacenza
piacenza@pec.arpae.it

e p.c.
COMUNE DI BETTOLA
protocollo@pec.comune.bettola.pc.it

OGGETTO: L.R. n. 7/04 - DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica 14886/2024 - Procedimento PC24T0020. Istanza di variante in aumento di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Nure in Comune di Bettola (PC), per usi vari connessi al centro sportivo comunale esistente con realizzazione di pressostruttura - Richiedente: Comune di Bettola. Parere di competenza.

Premesso che:

- con nota ns. prot. n. 30877 del 19/05/2026 l'Ufficio Sac-Arpae di Piacenza, ha richiesto il nulla osta idraulico alla richiesta di concessione per i terreni demaniali T. Nure posti in sponda destra e aventi superficie complessiva pari a 14.532 m², per usi pubblici vari connessi al centro sportivo comunale esistente (parcheggi, viabilità, comprensiva di sistemi di illuminazione, marciapiedi e arredi funzionali, area gioco bimbi attrezzata, porzione di campo da calcio, da tennis e da calcetto con relative recinzioni perimetrali e posta di struttura pressostatica) ubicati in Comune di Bettola (PC), Località Centro sportivo e censiti al N.C.T. del succitato Comune (PC) al foglio 72, mappali 276, 277, 640, 280 e 287 e fronte 277/p.;
- che questo Ufficio, con nota ns. prot. n. 49083 del 27/04/2024 indirizzata all'Ufficio Sac-Arpae di Piacenza, ha rilasciato il nulla osta ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Nure in Comune di Bettola (PC) da parte del Comune di Bettola medesimo, per usi vari connessi al centro sportivo comunale esistente, su terreni demaniali identificati al N.C.T. del Comune di Bettola (PC) in sponda destra del Torrente Nure al foglio 2, mappali 267, 277, 640, 280 e 287 e fronte 277/p., per un periodo transitorio non superiore a 2 (due) anni;
- che questo Ufficio, con nota ns. prot. n. 44975 del 17/06/2025 indirizzata all'Ufficio Sac-Arpae di Piacenza, ha rilasciato il nulla osta ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di realizzazione della nuova struttura pressostatica di copertura del campo sportivo sito in via Martiri della Resistenza nel Comune di Bettola (PC) su terreno già in concessione al Comune come aree demaniali del T. Nure, per usi vari connessi al centro sportivo comunale esistente, secondo le prescrizioni di natura idraulica derivanti dal nulla osta alla concessione e con la condizione che le *misure preventive e compensative presenti nella Relazione Tecnica dovranno essere recepite nel Piano di Protezione Civile Comunale prima*

dell'inizio dell'utilizzo della nuova struttura, pena la decadenza dell'efficacia del presente parere, ovvero della concessione;

Visto:

- il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza;
- il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) come modificato dal progetto di variante del PAI, approvato con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3 del 19 gennaio 2023;
- il Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

Esaminata:

- la documentazione tecnica trasmessa, con particolare riferimento al Piano Intercomunale di Protezione Civile al punto 3.1.1.3 Bis INTEGRAZIONE APRILE 2026;

Considerato che:

- le misure preventive e compensative di sicurezza presenti nella Relazione Tecnica allegata all'istanza di richiesta di realizzazione della struttura pressostatica di copertura del campo sportivo sito in via Martiri della Resistenza sono state recepite nel Piano Intercomunale di Protezione Civile al punto 3.1.1.3 Bis INTEGRAZIONE APRILE 2026

si esprime,

NULLA OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell'Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di concessione per i terreni demaniali T. Nure posti in sponda destra e aventi superficie complessiva pari a 14.532 m², per usi pubblici vari connessi al centro sportivo comunale esistente (parcheggi, viabilità, comprensiva di sistemi di illuminazione, marciapiedi e arredi funzionali, area gioco bimbi attrezzata, porzione di campo da calcio, da tennis e da calcetto con relative recinzioni perimetrali e posta di struttura pressostatica) ubicati in Comune di Bettola (PC), Località Centro sportivo e censiti al N.C.T. del succitato Comune (PC) al foglio 72, mappali 276, 277, 640, 280 e 287 e fronte 277/p., con le seguenti prescrizioni, oltre quelle già indicate nei due pareri idraulici rilasciati da questo Ufficio e richiamati in premessa:

- in presenza di allertamento per rischio idraulico il Sindaco dovrà adottare ogni misura necessaria per evitare la presenza di persone e cose sia nell'impianto sportivo che nelle relative adiacenze di viabilità e sosta, confinati con l'alveo del T. Nure e del Rio Pianazze/Farnese;

- in ogni caso eventuali interventi di trasformazione e/o adeguamento delle strutture sportive dovrà essere assoggettato a nuove richieste di autorizzazione/nulla osta idraulico o concessione qualora ricorressero le relative condizioni;
- il concessionario non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, in particolare con la costruzione di opere di difesa artificiale delle sponde mediante materiale pietroso o con piantumazione di alberi e cespugli.
- È fatto obbligo al concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza.
- Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità.
- Il presente Nulla Osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m. e i. e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i, qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Ufficio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze: in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 m.
- La scrivente Agenzia, pertanto, si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla competente Autorità idraulica.
- L'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo la stessa pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
- Le aree da utilizzarsi non dovranno in alcun modo ricadere all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua.
- Il Concessionario è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, il Concessionario è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del Concessionario ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela della incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto del presente nulla osta.
- Fanno carico al concessionario tutte le azioni ed opere che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:
 - o la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

- la conservazione dei beni concessi;
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.)
- in quanto la sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area) è a totale carico del Concessionario; questo Ufficio non entra nel merito delle modalità che vorrà mettere in atto per assicurarla, fatto salvo quanto già prescritto precedentemente e contenuto nelle Piano Intercomunale di Protezione Civile al punto 3.1.1.3 *Bis INTEGRAZIONE APRILE 2026*;
- È vietato collocare sulle aree concesse strutture seppure a carattere precario, arredi o qualunque altra cosa che possa essere spostata dalle acque durante eventuali straripamenti del corso d'acqua;
- Gli usi concessi non devono aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli concessi.
- Qualora il Concessionario intenda eseguire opere di manutenzione straordinaria, in specie in caso di occupazione dell'area del corso d'acqua, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Ufficio.

Il Comune formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente parere, ovvero, è a esclusivo e totale carico del richiedente, il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della presente, venissero arrecati a proprietà e opere, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando Questa Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Cordiali saluti

Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.